



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004500 - 13/09/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 12 SET. 2013

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto 59
10123 Torino (TO)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 227/2013 _ tariffa_liquidazione parcelle a seguito emanazione DM 20 luglio 2012, n. 140

In relazione al quesito formulato lo scorso 30 luglio 2013, relativo alla possibilità di procedere alla liquidazione di parcelle che si riferiscono ad incarichi assunti dopo il 24 gennaio 2012 (data di emanazione del decreto liberalizzazioni), conclusi successivamente all'emanazione del DM 140/2012 (23 agosto 2012) e per i quali il compenso non sia stato preventivamente determinato con il cliente, si osserva quanto segue.

Fermo rimanendo quanto già affermato nel PO 360/2012, citato nel vostro quesito, si ritiene che la liquidazione dei compensi ai sensi del DM 140/2012 compete esclusivamente all'organo giurisdizionale e che essendo state abrogate le tariffe professionali, per effetto dell'art. 9 del DL. 24 gennaio 2012, n. 1, il Consiglio dell'Ordine abbia perso conseguentemente il potere di esprimere il parere in merito alla corretta applicazione della tariffa professionale, salvo il caso in cui le tariffe professionali continuano a costituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali (come nel caso della determinazione dei compensi spettanti per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17406 del 12 ottobre 2012).

A seguito dell'emanazione del decreto parametri si pone il problema se il Consiglio dell'Ordine possa rilasciare il parere su richiesta dell'iscritto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero se lo possa rilasciare nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi, ex art. 2233 cod. civ..

Al fine di fornire utili indicazioni in merito alle questioni sollevate appare utile richiamare il contenuto dell'informativa di questo Consiglio Nazionale del 7 marzo 2012, n. 21 (versione rettificata).

Nell'informativa si era evidenziato che, essendo state abrogate le tariffe professionali, implicitamente fosse venuto meno la necessità di rilasciare il parere per l'emissione dei decreti ingiuntivi ex artt. 633 - 636 cod. proc. civ.. Le norme del codice di procedura civile prevedono, infatti, che il Consiglio dell'Ordine era chiamato a rilasciare il parere di liquidazione solo laddove esisteva una tariffa legalmente approvata, conseguentemente venendo meno la tariffa professionale sembra venir meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l'Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Questa

impostazione è stata avvalorata anche dal Tribunale di Varese con decreto dell'11 ottobre 2012 (*"L'art. 9, comma V, della l. 27/2012 ha comportato l'abrogazione dell'art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda "deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale". Ne consegue che, ai fini del procedimento monitorio, il professionista potrà avvalersi, quale prova per l'ingiunzione, dell'accordo con il cliente di cui all'art. 9, comma IV, l. 27/2012 oppure del preventivo di cui discute sempre la medesima norma: si tratta di documenti che testimoniano il rapporto professionale ed il suo contenuto economico"*).

Nella citata informativa si era evidenziato, altresì, che l'articolo 9 del decreto liberalizzazione non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configuri un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.¹. Considerato che l'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica, sembrerebbe che ai Consigli degli Ordini spetti ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Il parere rilasciato ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., a differenza di quello previsto dalle norme del codice di procedura civile, infatti, appare svincolato dall'esistenza della tariffa professionale. Pertanto, potrebbe, in linea teorica, ancora accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi, ex art. 2233 cod. civ.. Tuttavia, tale parere non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrebbe ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrebbe fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa.

Quanto alle modalità di rilascio di detto parere e agli eventuali diritti di segreteria ogni valutazione è rimessa all'autonomia dell'Ordine territoriale.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione



¹ L'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica formale. Tuttavia l'abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell'articolo. La norma civilistica, infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. Pattuizione fra le parti; 2. Tariffe/usi; 3. Definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe professionali induce a ritenere che in assenza dell'accordo si possa far ricorso solo alla liquidazione giudiziale.